



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINZIA DE TRENT*

strada di Pré de geja, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / *Sèn Jan*

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / <i>PIAN DI CONC FINANZIÈL</i>	2.02.01.05.999
CAPITOLO / <i>CAPITOL:</i>	cap. 5325 - art. 1
RESPONSABILE / <i>RESPONSÀBOL:</i>	dott./dr Stojan Deville

DETERMINAZIONE N.

274

- ANNO 2026 assunta in data 30.06.2026

OGGETTO:

Incarico alla ditta KGN S.r.l. della manutenzione straordinaria relativa ai fusti dei sistemi seminterrati per la raccolta differenziata dei rifiuti in Val di Fassa. CIG BC3B91FF73.

SE TRATA:

Encèria a la firma KGN S.r.l. de la manutenzion straordinèra di bidons delaite ai systems mez sot tera per la regoeta desferenzièda del refudam te Fascia. CIG BC3B91FF73.

DETERMINAZIONE N. 274 / 2026 del 30.06.2026

OGGETTO: Incarico alla ditta KGN S.r.l. della manutenzione straordinaria relativa ai fusti dei sistemi seminterrati per la raccolta differenziata dei rifiuti in Val di Fassa. CIG BC3B91FF73.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla “riforma istituzionale” in Trentino, che, all’art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l’art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l’art. 19 con cui è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l’art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell’art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il “Codice degli Enti Locali” – (C.E.L.) sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- vista la deliberazione N. 33-2025 del 19 dicembre 2025, con cui il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028;
- il P.E.G. per il 2026, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 132/2025 del 23 dicembre 2025;
- la deliberazione n. 48 del 21.06.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19 del 05.03.2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F.;
- la deliberazione del Consei de Procura n. 25/2026 del 24.03.2026 con cui il Consei de Procura ha approvato l’aggiornamento 2026 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell’Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;

premesso che:

- il Comun General de Fascia (C.G.F.) gestisce in maniera unitaria ed omogenea, per conto e per delega dei Comuni che ne fanno parte, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul suo territorio, con l’obiettivo di giungere ad una gestione integrata dell’intero ciclo dei rifiuti;
- con deliberazione del Consei General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare, nel decennio dall’1.1.2015 al 31.12.2024, i rapporti fra il C.G.F. ed i 7 Comuni che ne fanno parte a seguito dell’affidamento allo stesso C.G.F. delle funzioni amministrative e di governo relative alla gestione del “ciclo dei rifiuti” in Val di Fassa, convenzione successivamente prorogata per il periodo di due anni, dal 01.01.2025 fino al 31.12.2026, con deliberazione del Consei General n. 26 del 27.11.2024;
- per migliorare l’efficacia di tali servizi e per adeguarne la gestione e le rese alle normative in materia, in tutti i Comuni del C.G.F. sono state attivate le raccolte dei rifiuti anche mediante sistemi centralizzati e nello specifico con isole ecologiche seminterrate del modello “Pulsar Nature” fornite dalla ditta “KGN S.r.l.” di Montecchio Precalcino (VI);

- tali attrezzature, acquistate nel corso degli anni dai comuni deleganti il servizio di raccolta rifiuti, sono soggette ad usura ed abbisognano di manutenzione straordinaria soprattutto i fusti interni preposti al contenimento dei rifiuti, questo finalizzato a garantire sempre la continuità del servizio e la piena funzionalità e fruibilità delle attrezzature per il servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti;

ravvisata quindi la necessità di impegnare sul capitolo 5325/S - art. 1 - piano dei conti finanziario 2.02.01.05.999 del bilancio per l'esercizio 2026, la spesa necessaria stimata in € 4.990,00, oltre all'I.V.A. 22% € 1.097,80, per complessivi € 6.087,80 lordi per interventi di manutenzione straordinaria dei fusti in acciaio;

precisato che la spesa verrà ripartita fra i Comuni interessati, in proporzione al numero degli interventi di manutenzione che verranno effettivamente effettuati sui contenitori seminterrati presenti sul loro territorio, con altri provvedimenti successivamente assunti dal Funzionario responsabile dell'U.C.I.U.A., il quale procederà anche ad accertare la corrispondente entrata derivante dalle quote a carico degli stessi Comuni;

ricordato che:

- considerato che l'importo del servizio/della fornitura risulta essere inferiore ad euro 140.000 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;
- ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del D.lgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo ad interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;
- visto l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, nonché l'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a Euro 5.000;

precisato che:

- in base alla lett. e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia") non è necessario acquisire alcuna certificazione o attestazione ai fini "antimafia" a carico della Ditta incaricata poiché l'importo complessivo previsto per le prestazioni dedotte è inferiore al limite di € 150.000,00 ivi stabilito;
- è stato verificato il D.U.R.C. numero protocollo INAIL 54347096 (acquisito al prot.n. 2983 del 22.06.2026) che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della Ditta contraente fino al 26.09.2026;
- per la prestazione in oggetto è stato richiesto sulla Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC il CIG BC3B91FF73;

richiamata la deliberazione n. 22/2024 del 12.11.2024, esecutiva, con cui il Consei de Procura ha approvato il *"Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023"*;

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento, è stata acquisita dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta KGN S.r.l. di Montecchio Precalcino (VI) in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in atti prot. n. 3014 del 25.06.2026;

preso atto che l'U.O. della segreteria provvederà ad eseguire i controlli a campione sulle dichiarazioni rese con periodicità stabilita dal Regolamento;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

D E T E R M I N A :

1. per le motivazioni generali espresse in premessa e ai sensi dell'art. 49 c. 6; art. 50 c.1 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023, di incaricare la ditta KGN S.r.l. di Montecchio Precalcino (VI) dei lavori di riparazione straordinaria delle attrezzature seminterrate per la raccolta dei rifiuti (segnatamente fusti in acciaio) per un importo preventivato di € 4.990,00, oltre all'I.V.A. 22% € 1.097,80, per complessivi € 6.087,80 lordi;
2. di impegnare la somma di € 6.087,80 lordi sul capitolo 5325/S - art. 1 - piano dei conti finanziario 2.02.01.05.999, a favore della ditta KGN S.r.l. imputando la spesa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica, all'esercizio 2026 del Comun General de Fascia;
3. di stabilire che la corrispondente entrata di € 6.087,80 lordi è prevista sul capitolo 2.520/E - piano dei conti finanziario 2.01.01.02.03 del bilancio 2026;
4. di aumentare di € 6.087,80 l'accertamento n. 02/2026, assunto con la deliberazione n. 15/2026 del 08.01.2026 e derivante dalle quote poste a carico dei Comuni, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in convenzione;
5. di precisare che la liquidazione ed il pagamento alla ditta KGN S.r.l. avverrà dietro emissione di regolari fatture da vistare e liquidare a cura dell'Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale previo aggiornamento del D.U.R.C., che ne attesti la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi;
6. di ripartire ai Comuni la spesa, a consuntivo, secondo i criteri di conteggio e di riparto contenuti nelle Convenzioni per la gestione citate in premessa;
7. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
8. di trasmettere all'U.O. della segreteria i dati relativi al presente affidamento al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione ai sensi del *"Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023"*;
9. di dare evidenza che, nel caso in cui, a seguito della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
10. di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli:

- ai sensi dell'art. 79, u.c., del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della sua pubblicazione all'albo - opposizione scritta e motivata a questo stesso Consei de Procura, da depositare nell'Ufficio di Segreteria che ne rilascerà ricevuta;
- coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;

- in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

DETERMINAZIONE N. 274 / 2026

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 30.06.2026

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

- dott. Stojan Deville -

Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla